

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2659 del 03/06/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2741 del 03/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA per per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² alla società **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F. 02858450584 e P.Iva 00708311204) per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, rilasciata con provvedimento del SUAP del Comune di Medicina Prot.n. 19281 del 16/10/2014 a seguito dell'adozione della stessa da parte della Provincia di Bologna con atto Determinazione dirigenziale n. 2721/2014, PG n° 138713/2014 del 25/09/2014. , con scadenza di validità in data 15/10/2029, per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna).

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna. ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Revoca la precedente Determina dirigenziale di AUA della Provincia di Bologna con atto Determinazione dirigenziale n. 2721/2014, PG n° 138713/2014 del 25/09/2014 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale Prot.n. 19281 del 16/10/2014.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
6. Obbliga la società **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁵.
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F. 02858450584 e P.Iva 00708311204), con sede legale a San Lazzaro di Savena (BO) in Via Poggi, 11, per l'attività di Utilizzazione agronomica di fanghi di supero di impianti di depurazione provenienti dall'Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società, ha presentato, nella persona del suo legale rappresentante, al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura, in data 22/05/2019 (prot.n. 11219) ed integrata in data 24/05/2019 (prot.n.11352) agli atti di ARPAE-SAC di Bologna al PG/2019/84024 del 28/05/2019 una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, in seguito a modifica sostanziale caratterizzata dall'aumento dei quantitativi massimi autorizzati.

- L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione tecnica allegata ha consentito di valutare positivamente la modifica richiesta, sia per quanto riguarda le analisi dei terreni che la disponibilità minima di estensione disponibile per l'utilizzo agronomico;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico utilizzazione agronomica fanghi di depurazione cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26,00

Bologna, data di redazione 03/06/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Codigoro (FE), via della Cooperazione n. 5**

ALLEGATO A

Matrice: utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 e DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.

Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla Società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA provenienti dall'impianto provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società, così come individuato con documentazione tecnica in atti di ARPAE-AACM di Bologna

Valutazione della documentazione presentata

L'istruttoria tecnica svolta sulla documentazione presentata alla ARPAE-AACM di Bologna e al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura dalla Società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA, ha appurato che la richiesta presentata riguarda una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con atto Determinazione dirigenziale n. 2721/2014, PG n° 138713/2014 del 25/09/2014 per l'utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Codigoro (FE) in via della Cooperazione, 5 della medesima Società, così come autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara con atto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.4702 e s.m.i. del 22/01/2010 con scadenza in data 21/01/2020.

La modifica presentata rappresenta un aumento dei quantitativi che Società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA ha dichiarato di distribuire per la loro utilizzazione agronomica sul territorio della Provincia di Bologna, che da un quantitativo precedente complessivo ed autorizzato pari a 1591,00 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 242,3

tonnellate, passerebbero a un quantitativo totale complessivo pari a 3263,10 tonnellate di fango tal quale corrispondente ad un quantitativo annuale di sostanza secca di circa 360,00 tonnellate.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e alle colture sui quali è prevista la coltivazione e la documentazione ha consentito di verificare che i terreni di cui si dichiara la disponibilità sono sufficienti a quanto stabilito dalla norma.

Prescrizioni

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 3263,10 Tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 360,00 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM di Bologna con le modalità sottodescritte;
2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04; n. 285/05, 1801/05, 297/09 e 326/2019 in particolare:
3. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza alla ARPAE- AACM di Bologna competente per territorio ed al soggetto utilizzatore;
4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano territoriale di coordinamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

provinciale (Ptcp) che recepisce il Piano di tutela delle acque (Pta) della Regione Emilia-Romagna approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009;

- d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.152 del 11/05/1999;
- e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/bacini anche artificiali;
- f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
- g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
- i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
- j) in terreni con pH minore di 5;
- k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
- l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
- m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; 297/09 e 326/2019;

5. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tamponante" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
- b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
- c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina;

6. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo

non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi;

7. l'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n. 2773 e successive modifiche e integrazioni;
8. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE-Sac di Bologna nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso;
9. l'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità;
10. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
11. l'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio;
12. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
13. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi ;
14. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04, così come modificata dalle D.G.R. n. 285/05; e 297/09, allegando i risultati alla notifica;
15. ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ARPAE- SAC di Bologna e al Comune l'attività di utilizzazione del fango stesso;
16. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una

comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ARPAE- SAC di Bologna e al Comune;

17. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla ARPAE- AACM di Bologna, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;
18. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM di Bologna entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004;
19. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM di Bologna ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate;
21. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente;
22. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM di Bologna;

Documentazione tecnica-amministrativa di riferimento in atti della ARPAE-Sac di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 05/04/2014 prot. 3727
-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- Documentazione tecnica integrativa alla Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale inviata ad ARPAE-AACM di Bologna e al Comune di Budrio in data 24/05/2019 agli atti della ARPAE- AACM di Bologna al PG/2019/84024

Pratica Sinadoc 17075/2019

Documento redatto in data 03/06/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.